



Il modulo, compilato in ogni sua parte in modo leggibile e sottoscritto dal candidato e dal Presidente  
sezionale (se la candidatura avviene per tramite della Sezione), **deve pervenire per posta elettronica  
alla mail [erighetti@caiemiliaromagna.org](mailto:erighetti@caiemiliaromagna.org) entro il giorno 30 settembre 2025**

## PROPOSTA DI CANDIDATURA 2025/2028

☐ Commissione Giovani

Candidatura proposta da: \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

### CANDIDATO/A

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

indirizzo: \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_

cellulare \_\_\_\_\_ e mail: \_\_\_\_\_

professione \_\_\_\_\_

- iscritto **ininterrottamente** al CAI dal \_\_\_\_\_

- in regola col tesseramento anno 2025      SI ☐      NO ☐



Curriculum vitae personale <sup>(1)</sup>

---

---

---

---

---

Curriculum vitae associativo <sup>(1)</sup>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## CLUB ALPINO ITALIANO

Gruppo Regionale Emilia-Romagna APS

Via Dei Fornaciai 25/a – 40129 Bologna

[info@caiemiliaromagna.org](mailto:info@caiemiliaromagna.org)

Il sottoscritto candidato dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

- \_ che tutte le informazioni riportate sopra sono veritiere;
- \_ che è a conoscenza delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità alle cariche sociali disciplinate dallo statuto del GR e dal Regolamento Generale (in particolare art. 15 e 16 dello statuto GR e art.72 RG);
- \_ di **essere consapevole e consenziente** che, in caso di elezione, decadrà automaticamente da ogni carica ricoperta in seno al CAI che sia incompatibile con l'incarico oggetto della presente candidatura.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

| Firma del candidato/a | In caso di candidatura da parte della Sezione |                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|                       | Firma del Presidente sezionale                | Timbro della Sezione |
|                       |                                               |                      |

Ai sensi e per gli effetti di legge di cui al GDPR 2016/679, così come inizialmente disciplinato dal D.Lgs 196/2003 e poi modificato dal D.Lgs 101/2018, il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali e/o sensibili per le finalità istituzionali del CAI.

Firma del candidato

(1) In caso di necessità aggiungere uno o più fogli.



## **Statuto GR E-R**

### **Art. 15 - Condizioni di eleggibilità e di ineleggibilità alle cariche sociali**

1. Le cariche negli Organi del GR, inclusi gli Organi Tecnici Operativi Regionali, sono a titolo gratuito, salvo missione, essendo le attività svolte a titolo di volontariato.
2. Tutti i candidati alle cariche negli organi del GR, ivi compresi gli organi tecnici regionali operativi e consultivi, devono essere soci iscritti ad una delle Sezioni costituenti il GR; devono essere maggiorenni, soci ordinari o familiari ed avere normalmente almeno tre anni compiuti di adesione al Club Alpino Italiano, ad eccezione di diverse anzianità di iscrizione prescritte per specifiche cariche.
3. Il candidato alla carica di PR deve aver maturato esperienza almeno per un intero mandato quale componente di un consiglio direttivo sezionale o regionale.
4. Il candidato alla carica di revisore dei conti nel Collegio Regionale, al momento della elezione, deve essere in possesso di specifica competenza; non può intrattenere alcun rapporto professionale - anche occasionale o non retribuito - con il Club Alpino Italiano.
5. Il candidato alla carica di probiviro nel Collegio Regionale, al momento della elezione deve aver ricoperto cariche per almeno un mandato all'interno del GR o delle Sezioni.
6. Non sono eleggibili alle cariche sociali del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali:
  - a) quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o periferiche;
  - b) quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari del Club Alpino Italiano;
  - c) quanti sono stati destinatari di sanzioni disciplinari definitive di sospensione, per un periodo non inferiore a tre mesi, o quanti sono destinatari di sanzioni disciplinari di sospensione o di sanzione accessoria di inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali;
  - d) quanti si trovano in una delle condizioni di impedimento previste dal Regolamento Disciplinare o quanti, a qualunque titolo, hanno lite pendente con il Club Alpino Italiano o con le strutture centrali o periferiche avanti alla magistratura ordinaria o amministrativa;
  - e) quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva;

### **Art. 16 - Incompatibilità tra cariche sociali**

1. Nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale con le eccezioni previste dal Regolamento Generale del CAI.

## **Regolamento Generale**

### **Art. 72 – Incompatibilità tra cariche sociali**

1. Nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale
2. Il disposto del comma 1 non si applica al socio eletto alla carica di: a) delegato alla AD e alla ARD che è compatibile con tutte le altre cariche sociali, fermo quanto disposto dagli artt. 16 comma 2 e 19 dello Statuto e dell'art. 56 comma 4 del presente regolamento generale b) presidente sezionale che può essere eletto alla carica di componente del comitato elettorale o degli organi tecnici centrali o territoriali; c) componente del consiglio direttivo di una sezione, che può essere eletto alla carica di componente del CC o del CDR, oppure alla carica di PR, oppure alla carica di componente del comitato elettorale o degli organi tecnici centrali o territoriali o delle strutture operative centrali. d) componente del comitato dei revisori dei conti di una sezione, che può essere eletto alla carica di componente del CC, del CDR oppure alla carica di componente del comitato elettorale o degli organi tecnici centrali o territoriali o delle strutture operative centrali.
3. All'insorgere di eventuale conflitto di interessi, il socio – eletto in uno degli organi di cui ai casi precedenti – non può partecipare alla discussione e alla relativa deliberazione, né può assumere incarichi di controllo o di ispezione nei confronti della sezione di appartenenza.
4. Il socio che si trova in una delle condizioni di incompatibilità previste nei commi precedenti deve optare per una delle due cariche – entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di comunicazione della seconda elezione e in ogni caso prima di partecipare alle sedute degli organi nei quali risulta eletto – pena la decadenza d'ufficio dalla carica antecedente. Nel caso di rinuncia alla seconda carica è proclamato eletto a questa ultima il successivo nell'elenco dei votati.
5. Il socio non può essere delegato di diritto o elettivo alla AD in più di una sezione; nel caso si verificasse tale condizione, il socio deve optare entro quindici giorni dall'insorgere della condizione e in ogni caso prima della AD; in difetto di opzione, il socio rimane delegato della prima sezione o, nel caso di contemporaneità, della sezione a cui il socio appartiene con maggiore anzianità.
6. Gli ordinamenti delle singole strutture territoriali dispongono per ogni altra situazione di incompatibilità.